

REGOLAMENTO SINGOLARIZZAZIONI

ART. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 39.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le modalità tecniche e contrattuali per la singolarizzazione delle utenze condominiali, intendendosi con questo termine l'attività di contrattualizzazione di quelle utenze indirette, con le quali il Gestore non ha stipulato il contratto di fornitura e che pertanto sono gestite dall'amministratore/delegato condominiale, situate all'interno di un condominio servito da un unico contatore già contrattualizzato con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

ART. 2 - Condizioni essenziali per la singolarizzazione

Le condizioni indispensabili affinché possa essere effettuata la trasformazione in "utenze singole" dell'utenza condominiale sono le seguenti:

- che i misuratori che saranno intestati alle "utenze singole" rispettino le condizioni tecniche di cui al successivo art. 4;
- che il Condominio non abbia bollette emesse non saldate;
- che ciascun condòmino per la propria utenza singolarizzata sottoscriva un nuovo contratto di utenza individuale con il Gestore.

ART. 3 - Modalità di presentazione della richiesta

Per attuare la singolarizzazione, l'amministratore o il delegato del condominio, dovranno presentare apposita richiesta, compilando preferibilmente il form disponibile sull'area pubblica del sito del Gestore o contattando il canale a loro dedicato.

ART. 4 - Procedura per la singolarizzazione

Acquedotto del Fiora SpA, previa presentazione della richiesta da parte del Condominio, provvede ad effettuare il necessario sopralluogo per verificare le condizioni necessarie alla realizzazione della singolarizzazione e a redigere il relativo verbale.

L'amministratore - o suo delegato incaricato - e ogni singolo Condòmino - o suo delegato incaricato - si impegnano, ove richiesto, a coadiuvare Acquedotto del Fiora SpA nella fase di sopralluogo per le verifiche sulla fattibilità tecnica e a fornire, per quanto rispettivamente in loro possesso:

- lo schema idraulico preesistente;
- lo schema idraulico di progetto (ove necessario).

Inoltre, in tale fase, il Condominio consentirà ad Acquedotto del Fiora SpA di verificare la

corrispondenza della localizzazione di progetto dei misuratori, al fine di valutare e comunicare i dati tecnici regolanti le dimensioni delle nicchie per l'alloggiamento dei misuratori e procedere alle eventuali prescrizioni che saranno successivamente declinate nel preventivo.

Nel caso in cui il sopralluogo dia esito positivo, il Gestore provvederà ad inviare all'amministratore o al delegato del condominio il Documento di Accordo per la sua sottoscrizione, propedeutica all'avvio dell'iter di singolarizzazione.

Conclusa la fase di effettuazione dei lavori da parte del Condominio, secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Gestore, quest'ultimo eseguirà il collaudo con redazione del relativo verbale. Qualora il riscontro sia positivo, si procederà con la stipula dei contratti con le singole utenze.

Acquedotto del Fiora SpA provvederà quindi all'installazione di tutti i nuovi misuratori e delle relative apparecchiature.

ART. 5 - Casistiche/soluzioni tecniche

Le soluzioni tecniche che potranno essere attuate per procedere alla singolarizzazione sono le seguenti:

1. CASO "A"

Tutti i misuratori singoli vengono installati in proprietà pubblica, viene risolto il contratto condominiale con rimozione del relativo contatore.

2. CASO "B"

Previo accordo unanime dell'assemblea di Condominio, tutti i misuratori singoli vengono installati in proprietà pubblica o privata/condominiale, il misuratore di controllo è posizionato in proprietà pubblica prima dell'autoclave condominiale e risulta collegato alla rete privata. Il precedente contratto condominiale viene risolto. Viene sottoscritto un accordo fra Fiora ed il Condominio per regolare i modi e i termini di accesso ai misuratori in proprietà privata/condominiale e la gestione del servizio.

ART. 6 - Incentivi e criteri di fatturazione

In attuazione dell'art. 19.11 dell'Allegato A della deliberazione 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR dell'ARERA, al fine di favorire la singolarizzazione delle utenze idriche, il Gestore riconoscerà all'utente richiedente un incentivo economico. L'incentivo verrà riconosciuto nei limiti della capienza massima stabilita dall'Autorità Idrica Toscana.

Il contributo/incentivo alla singolarizzazione verrà erogato alle singole utenze al netto di eventuali compensazioni con debiti, maturati post avvio dell'iter di singolarizzazione, presenti sull'utenza condominiale; qualora tale debito fosse eccedente rispetto all'importo del contributo, lo stesso sarà addebitato in parti uguali alle singole utenze, in analogia con quanto previsto per il contributo. Ad ogni contratto di nuova utenza singola - incluso, ove richiesto, quello intestato al Condominio - Acquedotto del Fiora SpA applica quanto stabilito e previsto dal Regolamento del Servizio Idrico

Integrato e dal relativo Addendum tempo per tempo vigenti.

In particolare, l'eventuale differenza di consumi tra il contatore generale e la somma dei consumi rilevati dai misuratori installati sulle singole unità immobiliari sottese sarà addebitata all'utenza condominiale secondo i criteri stabiliti dall'Addendum al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

ART. 7 - Competenze e responsabilità

Nel caso in cui la singolarizzazione comporti l'installazione o la permanenza di un contatore generale a monte delle utenze singole e dei rispettivi nuovi contatori, tale contatore generale rappresenterà il punto di consegna dell'acquedotto come definito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. cc) del D. Lgs. 18/2023.

Per effetto di quanto precede, tutto ciò che risulta posto a valle del punto di consegna, ossia del misuratore generale (es: colonne montanti, autoclavi, addolcitori, ecc.), è competenza dei titolari di ogni singola utenza, i quali ne assumono la completa responsabilità civile e penale sia nei confronti di Acquedotto del Fiora SpA che di terzi.

Nei casi in cui Acquedotto del Fiora SpA si trovasse impossibilitata ad accedere ai misuratori delle singole utenze per qualsivoglia attività da intraprendere (compresa la limitazione, sospensione della fornitura, oppure la rimozione) ne darà comunicazione all'Amministratore.

Nel caso in cui perdurasse l'impossibilità ad accedere oltre 10 giorni di calendario, sarà sospesa la fornitura al Condominio, senza che possa essere imputata qualsivoglia responsabilità ad Acquedotto del Fiora SpA, in ogni sede, sia civile che penale.

ART. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente documento si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nel relativo Addendum.